**REGOLAMENTO**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI (A.I.Par.C**)

**Art.1** COSTITUZIONE E SEDE AIParC (TITOLO I STATUTO)

COSTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI A.I.Par.C.

In ogni Comune d’Italia può essere costituito un Centro Territoriale,affiliato all’Associazione Italiana Parchi Culturali quando vi siano almeno 10 aspiranti Soci, residenti o domiciliati nello stesso comune o in comuni limitrofi, ove non sia presente un Centro; la costituzione può avvenire anche su iniziativa di uno o più Soci di altro Centro che ne diventano fondatori.

La costituzione di un Centro Territoriale deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale, la ratifica ha effetto dalla data del verbale di costituzione del Centro stesso, firmato dal Presidente Territoriale o da un suo rappresentante; la mancata ratifica entro novanta giorni dalla richiesta, presentata dal Presidente Territoriale, equivale a diniego alla costituzione medesima.

La procedura di costituzione del Centro Territoriale avviene alla presenza di un garante della regolarità delle procedure che può essere un rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale, un coordinatore regionale o un socio fondatore, geograficamente più vicino al Centro Territoriale da costituire.

Il Centro Territoriale assume la denominazione di CENTRO TERRITORIALE AIParC, seguito dal nome del comune che lo ospita.

Costituito il Centro Territoriale, il Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 9 dello Statuto) convocherà la riunione della prima assemblea dei soci, alla quale parteciperanno tutti gli iscritti.. Nel corso dell’assemblea (art. 14 Statuto) sarà eletto il collegio dei revisori dei conti e saranno nominati i responsabili delle commissioni o gruppi di lavoro ( Art . 6 Regolamento).

I Centri Territoriali sono affiliati all’AIParC nazionale e hanno piena autonomia economica, organizzativa e gestionale.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di nominare coordinatori regionali dei Centri, Soci fondatori, residenti nelle Regioni che ospitano i Centri Territoriali. Possono,altresì,essere nominati, coordinatori regionali anche soci che evidenzino particolare impegno nell’attività di proselitismo o di promozione degli scopi dell’Associazione.

L’anno sociale inizia il 1°gennaio e si conclude il 31 dicembre

I SOCI (TITOLO III STATUTO)

**ART. 2 (Art. 9 Statuto)**

Possono essere soci dell’A.I.Par.C. uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età, residenti nel territorio italiano, in possesso di titolo di studio, cultura, capacità o idoneità che consentano lo svolgimento delle attività indicate nel Titolo II art. 3 dello Statuto; tale idoneità può essere desunta da concrete attività, documentate, svolte nella vita sociale, culturale, scientifica, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l’attitudine al raggiungimento dei fini dell’Associazione, di cui all’art.3 dello statuto.

Anche donne o uomini di nazionalità non italiana possono essere Soci, purché residenti nel territorio italiano ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

I SOCI si distinguono in:

* **Soci Onorari**
* **Soci Fondatori**
* **Soci Sostenitori**
* **Soci Ordinari**

SOCI ONORARI Sono Soci Onorari quelle persone che si siano particolarmente distinte per spiccate benemerenze nei confronti dell’AIParC o del Contesto sociale e culturale. La relativa deliberazione dovrà essere adottata - su proposta del Presidente dell’Associazione - con l'unanimità dei voti da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica e deve essere ratificata dall’Assemblea. I Soci onorari hanno tutti i diritti e i doveri degli altri Soci ad eccezione del pagamento delle quote associative Perdono tale qualità i Soci onorari che non partecipino per due anni consecutivi alle attività o che siano stati sottoposti ad una sanzione disciplinare o ad una condanna giudiziaria.

SOCI FONDATORI Sono Soci Fondatori tutti coloro che abbiano contribuito finanziariamente e fattivamente alla fondazione dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI Sono Soci sostenitori tutti i Soci che facciano espressamente richiesta di essere inseriti nell’elenco nazionale, obbligandosi al pagamento di una maggiorazione della quota prevista per i Soci Ordinari. Possono anche essere soci sostenitori soggetti che offrano all’Associazione beni mobili, immobili, valori o altro.

SOCI ORDINARI Sono Soci Ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, ne facciano espressamente richiesta e vengano ammessi secondo le modalità di cui al presente Statuto

.

**ART.3 –** AMMISSIONE, OBBLIGHI, DIMISSIONI …(Art. 10 Statuto)

I Soci che intendano proporre l'ammissione di un nuovo Socio devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modello, predisposto dalla Segreteria, contenente i dati anagrafici dell'aspirante Socio e un curriculum vitae; Il Socio, ammesso con delibera del Consiglio Direttivo Territoriale, compila e sottoscrive il medesimo modello, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy e alla dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento; tali documenti devono essere conservati nell'archivio dell’Associazione.

I soci presentatori sono garanti dell'idoneità associativa e delle qualità morali dell’aspirante Socio, secondo i requisiti indicati nell'art. 6 dello Statuto.

I Soci devono essere informati della proposta di ammissione dei nuovi Soci attraverso l'ordine del giorno della riunione successiva all'ammissione da parte del Consiglio.

La presentazione ufficiale dei nuovi soci coincide, preferibilmente, con l’inaugurazione dell’anno sociale.

I nuovi Soci all’atto dell’ammissione saranno iscritti nel Registro cronologico dei Soci; ai fini del decorso dell’anzianità di iscrizione il termine decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

IL Socio ha l'obbligo di pagare la quota associativa entro il 31gennaio di ciascun anno; oltre tale data è tenuto a versare i diritti di mora nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; Il Socio, per potere esercitare l’elettorato attivo e passivo, deve essere in regola con il versamento della quota associativa alla data del 31 gennaio.

E’ considerato dimissionario il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa e dei diritti di mora entro il 31marzo con conseguente delibera di decadenza assunta dal Consiglio, da comunicare all’interessato entro 30 giorni pere mail oper posta ordinaria

E’ considerato automaticamente decaduto il socio che, nel giudizio avanti la competente autorità giudiziaria, abbia riportato sentenza di condanna definitiva.

Il Consiglio comunica la decadenza all’interessato.

Il Socio che intenda dimettersi deve darne avviso scritto al Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso, trascorso il quale termine è tenuto al pagamento della quota associativa.

Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo quando si tratta di un socio semplice, dall’assemblea nel caso di un socio che ricopra una carica associativa. L’Organismo preposto ha la facoltà di respingerle.

IlSocio può ritirare le proprie dimissioni prima che sia deliberata la ratifica e per una sola volta.A seguito della ratifica il Consiglio delibera la decadenza con conseguente cancellazione dall’elenco dei Soci.

Il Socio che chieda di essere riammesso deve seguire la procedura di ammissione prevista per i nuovi Soci; non possono essere riammessii Soci espulsi dall'Associazione.

È considerato dimissionario o può essere destituito il socio che ricopre una carica e/o una nomina amministrativa e , per oltre un anno, non ottemperi ai suoi obblighi istituzionali e/o dimostri disinteresse e/o negligenza nella partecipazione alle attività associative..

**Art. 4 –COMITATO SCIENTIFICO e** D**IPARTIMENTI ( Art. 4 Statuto)**

a)I Soci, sulla base di specifiche competenze e titoli,possono essere nominati Direttori dei Dipartimenti Scientifici Nazionali. I soci Territoriali,possono essere nominati Responsabili-referenti delle commissioniTerritorialiIn (Arte, Comunicazione, Cultura, Educazione e Formazione, Igiene e Sanità, Informazione, Legalità, Organizzazione e Progetti, Relazione, Scienze, Storia ecc.). Possono essere nominati Direttori, Responsabili o Componenti dei Dipartimenti nazionali o delle commissioni territoriali,esperti anche estranei all’Associazione.

b) la nomina a direttore di dipartimento, a responsabile di commissione e a coordinatore di area è subordinata all’inoltro della domanda, corredata da curriculum. al Consiglio Direttivo nazionale. La domanda e il curriculum saranno valutati da un organismo costituito da: Presidente dell’Associazione Nazionale, dal Consiglio Direttivo del Comitato scientifico e dal Direttore del dipartimento interessato.La Commissione, fissati i criteri di attribuzione del punteggio ai titoli, stilerà una graduatoria di merito.

Analoga procedura va seguita per gli aspiranti al coordinamento delle commissioni territoriali, che dovranno inoltrare domanda, corredata da curriculum, al Consiglio direttivo territoriale di appartenenza.

Art. 4 Regolamento Comma c) ( Art. 4 Statuto)

I Dipartimenti Scientifici nazionali costituiscono lo strumento tecnico- operativo dellìAIParC e, oltre al compito di studio, ricerca, elaborazione, valutazione dei Progetti Parco, hanno la facoltà di proporre e realizzare iniziative rivolte a Personaggi, Siti, Opere, Eventi che coinvolgano i Dipartimenti Arte, Comunicazione, Cultura, Igiene Mentale, Informazione, Istruzione, Legalità, Scienze, Storia. I vari dipartimenti devono essere costituiti da almeno tre elementi, per questo possono ricorrere a risorse esterne all’Associazione ( Istituzioni, Enti, altre associazioni, altri soggetti) e hanno anche facoltà di interagire con i vari dipartimenti.

Le Commissioni costituiscono lo strumento tecnico-operativo dei Centri Territoriali ed hanno compiti di studio, ricerca, elaborazione e proposta di progetti – parco da dedicare a Personaggi, Siti, Opere, Eventi che riguardino Arte, Comunicazione, Cultura, Informazione, Legalità, Relazione, Scienze, Storia.

d)Le Commissioni territoriali riflettono la denominazione e l’articolazione dei Dipartimenti Scientifici nazionali, come da successivo art.19 ( art. 31 Statuto) e hanno compiti di studio, ricerca, proposta, attuazione dei Progetti Parco previa richiesta di approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale, da inoltrare tramite il CDT( Consiglio Direttivo Territoriale).

e)I Consigli Direttivi Nazionale e Territoriali, sulla base di competenze specifiche, nominano le Commissioni Legislazione e Organizzazione che hanno rispettivamente funzioni di consulenza in materia di interpretazione dello Statuto e di controversie e di proposta, progettazione e gestione delle Attività Nazionali o Territoriali.

Il Presidente della commissione Legislazione ha anche la funzione di presidente della commissione elettorale.

f)I Responsabili del Consiglio Scientifico, dei Dipartimenti, delle Aree e delle Commissioni hanno mandato triennale, con possibilità di conferma per un altro mandato;;

Il Comitato scientifico è articolato in Dipartimenti. Gli ambiti chiave dei Dipartimenti sono:

1)Archeologia

2)Arte e patrimonio materiale e immateriale

3)) Cultura

4)Scienza

5)Storia

Gli Ambiti complementari dei dipartimenti sono:

6)Comunicazione

7)Educazione/Istruzione

8)Economia e lavoro

9)Informazione

10) Legalità

11) Organizzazione e Progetti

12) Relazione

13) Sanità e Benessere

I Dipartimenti sono coordinati dal Consiglio Direttivo Scientifico

Il Consiglio Scientifico è costituito da: Presidente, Vice Presidente e segretario esecutivo nominati dal CDN. Il Presidente, il V. Presidente, il Segretario e i Direttori dei Dipartimenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, sulla base di specifici titoli e competenze scientifico-culturali;

Ogni Dipartimento è suddiviso in AREE come da successivo art.21, le aree vengono coordinate dai Direttori dei rispettivi Dipartimenti, affiancati dai responsabili di Area, esperti nelle specificità, previste dalle Aree di interesse.

I responsabili di area vengono nominati da apposita commissione composta dal Presidente nazionale, dal Consiglio Direttivo Scientifico e dai responsabili del Dipartimentointeressato, previa valutazione del curriculum da cui emergano specifiche competenze e titoli culturali dell’aspirante.

I Dipartimenti e/o le Aree hanno facoltà diinteragire, confrontarsi e collaborare trasversalmente.

**AREE:**

**ARCHEOLOGIA: Siti, manufatti, resti biologici**

**ARTE E PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE: Arti Figurative (Pittura, Scultura, Fotografia, grafica, ecc.), Danza**

**COMUNICAZIONE: Informatica, Digitalizzazione**

**CULTURA: Cinema, Filosofia, Folclore, Gastronomia, Letteratura, Musica, Poesia, Spettacolo, Teatro, Sport, Tradizioni, Turismo culturale.**

**INFORMAZIONE : Giornalismo, Editoria**

**ISTRUZIONE : Educazione, Pedagogia, Formazione**

**LEGALITÀ : Promozione della Giustizia, Interpretazione autentica delle normative (Diritto, Leggi, Statuto, Regolamento).**

**ORGANIZZAZIONE : Progetti, Pianificazione, Programmi**

**RELAZIONE : Igiene Mentale, Socialità**

**SCIENZA: Biologia, Chimica, Geografia, Ambiente, Ecologia, Economia, Fisica, Astronomia, Medicina, Politica,**

**STORIA: Antica - Moderna – Contemporanea**

**ART. 4 I PARCHI ( TITOLO III Art. 6 tatuto)**

1. I parchi costituiscono lo strumento attuativo degli scopi dell’Associazione;

Sono “contenitori” di progetti di studio, ricerca, approfondimento, interventi relativi al personaggio, al sito, all’evento, all’opera a cui è intitolato il parco.

1. si pongono i seguenti OBIETTIVI

1)Riscoprire e valorizzare personaggi, siti, eventi, opere, tradizioni appartenenti al territorio nazionale.

2)Creare occasioni di studio, indagine e approfondimento sui vari personaggi, opere, siti, eventi, tradizioni,

3)Promuovere, attraversoricerca, indagine, studio, approfondimento, confronto, la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione di personaggi, eventi, opere, siti, tradizioni del territorio, meritevoli di attenzione.

4)Trasmettere, attraverso ricerca, indagine, studio, approfondimento, idonea divulgazione, il messaggio derivante dai personaggi, dai siti, dalle opere, dagli eventi, dalle tradizioni individuati.

5) Costituire una rete di collaborazione tra Enti, Istituzioni, Associazioni, Università, Volontariato, ecc. finalizzata al perseguimento delle finalità dell’Associazione;

**6)Intraprendere iniziative benefiche e di volontariato**

7)Proporre, progettare, attuare interventi di promozione e valorizzazione del Territorio interessato sotto tutti gli aspetti: sociale, culturale, scientifico, economico, morale, legale, storico, ecc.

8)Istituire, nel territorio musei, strutture che ospitino documenti, reperti, testimonianze, degni di interesse, relativi a personaggi, siti, opere, eventi, tradizioni individuati.

9)Rivisitare i periodi storici relativi ai vari contesti presi in considerazione

10)Approfondire le condizioni ambientali dei diversi contesti nei particolari momenti storici;

11)Sollecitare, presso gli enti preposti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, immobiliare  e architettonico, scientifico, testimonianza di un passato di riconosciuta rilevanza storico-culturale;

12)Realizzare itinerari didattico – informativi per consentire la fruizione pubblica delle realtà interessate;

13)Contribuire alla creazione di luoghi attrezzati per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze relative a personaggi, luoghi, siti e/o ai periodi storici di riferimento;

14)Istituire borse di studio, premi, concorsi, rassegne, corsi di formazione, festival (Cinema, Teatro, Musica, Danza, Moda, Spettacolo, ecc.)

15) Promuovere l’intitolazione di piazze, vie o iniziativenei luoghi dove hanno vissuto e operato i personaggi degni di essere ricordati e valorizzati.

16) Promuovere gemellaggi

**Istituzione dei Parchi**

1. l’ approvazione dei Progetti - parco è subordinata alla valutazione del Comitato Scientifico nazionale, che si esprime sulla base della coerenza con gli obiettivi previsti dal precedente Art. 19, lettera b e con le finalità e gli scopi statutari e regolamentari dell’Associazione;

2) Supporto culturale

1. I Parchi possono ricevere assistenza scientifico-culturale dal Comitato Scientifico Nazionale;
2. I Progetti Parco di particolare pregio potranno ricevere un contributo finanziario in relazione alle disponibilità economiche previste dal Bilancio Nazionale.

**ART. 5 SCOPI E FINALITÀ ( Tit. II Art. 3 Statuto)**

a)Promozione socio – culturale del Territorio

b) Rimozione e/o attenuazione criticità che ostacolano la crescità

**ART. 6-** ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE **(Titolo V Artt. da 11 a 13 Statuto)**

a) Il Presidente rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, autorizza il Tesoriere per spese **oltre €1000,00** mensili; svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dallo Statuto ed è consegnatario di tutti gli atti dell’Associazione.

* Cura i rapporti con le Istituzioni pubbliche.
* Tutela l’osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento

b) Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle attività che gli sono proprie e lo sostituisce nei casi di cui al successivo art. 8.

c)  Il Segretario:

●trasmette ai Soci comunicazioni che riguardano i programmi e le attività dell’Associazione;

●comunica gli ordini del giorno delle Assemblee e dei Convegni;

●redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea ;

●aggiorna gli schedari relativi ai quadri direttivi dell’Associazione;

●tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci;

●tiene in ordine cronologico, la raccolta delle Circolari

d)Il Tesoriere

●provvede alle spese **fino a € 1000,00 mensili**, previa autorizzazione del Presidente oltre tale limite;

●prepara i bilanci dell’Associazione, ne riferisce al Consiglio, che provvede alla redazione definitiva, li sottopone al visto del Collegio dei Revisori dei Conti, prima della presentazione all’Assembleaper la successiva approvazione;

●Coadiuva il presidente nella gestione della cassa dell’Associazione;

●Cura l'adeguamento delle operazioni contabili alla normativa fiscale vigente.

●Gestisce la regolare corresponsione delle quote sociali e tutte le operazioni che riguardano la contabilità.

**e)Il Consiglio Direttivo**

*Il Consiglio Direttivo èl’organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti nella stessa carica anche oltre due mandati consecutivi; viene convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e tutte le volte che ne ravvisi la necessità o che almeno 1/3 dei componenti ne chieda la convocazione. Fanno parte del consiglio anche i consiglieri.* ***Per il Consiglio nazionale sono previsti 5 consiglieri. Per il Consiglio Territoriale il numero dei consiglieri è* di 3, fino 15, iscritti, oltr i 15 iscritti scatta un altro consigliere ogni 15 iscritti, fino ad un massimo di 5 consiglieri.**

●il Consiglio Direttivo, oltre alle competenze statutarie:

●Assicura i collegamenti e le informazioni con il Comitato scientifico;

●ha competenza esclusiva in materia di nomine e designazioni anche presso enti esterni;

●Decide in prima istanza sui provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei soci Territoriali, del Collegio dei Revisori Territoriale e Nazionale, dei componenti del Collegio dei Probiviri., come da art. 28 dello Statuto.

**ART.7- SOSTITUZIONI (Art. 14 Statuto )**

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente Nazionale, previa delega alla firma degli atti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente:

* ●Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente
* ●In caso di dimissioni o impedimento permanente del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere o dei consiglieri il dimissionario viene sostituito, ad interim, dal presidente o da un altro componente del Consiglio, che non può ricoprire più di una carica ad interim

I Sostituti possono candidarsi per la medesima carica.

Nel caso di dimissioni di più della metà dei componenti il Consiglio si procede a nuove elezioni per tutte le cariche.

* All’interno del Consiglio nessun componente può rivestire più di una carica ad interim.
* In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più componenti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri gli stessi vengono sostituiti mediante apposite elezioni.
* In caso di destituzione di uno dei componenti il CDN , assume la carica ad interim il presidente o altro componente il CDN

**ART. 8** CONVOCAZIONE E AUTO- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE **(Art.15 Statuto)**

La partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie delConsiglio deve essere personale; Il Presidente in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento, debitamente motivato, di quest’ ultimo, da altro componente del Consiglio.

Ai fini dell’assunzione di una delibera urgente, il Presidente Nazionale può acquisire il voto dei componenti del Consiglio via e mail o PEC, con ratifica alla prima riunione utile.

* La richiesta di auto-convocazione straordinaria del Consiglio, firmata da almeno 1/3 dei componenti, deve essere inviata al Presidente e deve contenere l'ordine del giorno e il motivo della convocazione; il Presidente entro 10 giorni dalla richiesta, deve fissare la data della riunione.

**ART. 9 -** L’ASSEMBLEA NAZIONALE  **(Art.16 Statuto)**

Partecipano all'Assemblea nazionale, che viene convocata con le modalità e per i casi previsti dall’ art.12 dello Statuto, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo, i Presidenti e i Delegati dei Centri Territoriali (in ragione di uno ogni 10 soci) secondo una lista redatta dal Segretario che deve tener conto dei dati forniti dal Tesoriere. Partecipa altresì all’assemblea un rappresentante del Consiglio direttivo del Comitato Scientifico e i Direttori dei dipartimenti che hanno il compito di illustrare e motivare, con apposita relazione le linee scientifico - culturali progettuali e programmatiche dell’Associazione e le attività del Comitato.Partecipano all’assemblea nazionale i soci fondatori e i soci sostenitori dell’Associazione nazionale, in regola con il versamento della quota sociale.

●I Componenti di diritto,in caso di impedimento, possono delegare un altro Socio che non può cumulare più deleghe, tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Commissione di verifica dei poteri prima della chiusura,le deleghe devono recare la firma e la copia di un documento di riconoscimento della Socia delegante.

●l delegati dei Componenti di diritto, ai fini dell’esercizio del voto, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio, ai sensi dell’art.12, comma 8 dello Statuto .

* L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente il quale può conferire tale funzione al Vice Presidente o ad altro componente delConsiglio;.
* Il Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni intervento e attribuisce ad uno dei Soci presenti la funzione di controllare il rispetto dei tempi assegnati.

Possono essere presentati all’approvazione dell’Assemblea provvedimenti articolati; possono essere proposti degli emendamenti e/o articoli aggiuntivi, firmati da almeno il 10% dei Componenti dell’Assemblea stessa; gli emendamenti e/o articoli aggiuntivi, devono pervenire al Presidente dell'Assemblea prima dell’apertura dell’Assemblea stessa.

Il Presidente acquisisce sugli emendamenti e/o articoli aggiuntiviil parere scritto e motivato della Commissione Legislazione.

Prima della votazione di ciascun emendamento e/o articolo aggiuntivo, il Presidente legge all'Assemblea il parere motivato espresso dalla Commissione Legislazione.

Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo a cui si riferiscono mentre gli articoli aggiuntivi sono votati dopo; qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti al voto prima gli emendamenti soppressivi poi, eventualmente, gli altri.

L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell'ordine del giorno.

Ogni Socio può presentare prima dell’inizio dell’Assemblea una mozione per richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno.

Possono essere anche presentate mozioni d'ordine.

L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque deliberare sull’argomento eventualmente inserito nell'ordine del giorno che formerà oggetto dell’ordine del giorno della prima Assemblea utile.

**ART.10** IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  **(Art.17 Statuto)**

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre i requisiti previsti dall’articolo 13 dello Statuto, devono avere ricoperto significativi incarichi nell’Associazione.Assume le funzioni di Coordinatore il componente che ha ottenuto più voti in sede di elezioni.

La corrispondenza relativa all'attività del Collegio va indirizzata al Coordinatore presso la sede dell’Associazione

I doveri del Collegio dei Revisori dei Conti sono:

* + a) suggerire condotte da tenere in ordineall'amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
  + b)  accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
  + *c)* controllare la corrispondenza dei rendiconti e dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili ed ai relativi documenti giustificativi*.*

A tal fine il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo dell’Associazione; il Collegio può comunque effettuare in qualunque momento atti di ispezione e controllo ivi compresa la verifica di cassa.

* A richiesta del Collegio, il Tesoriere deve mettere a disposizione tutti gli atti concernenti la contabilità relativa alla gestione dell’Associazionea, atti che devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione.
* Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nel Registro appositamente tenuto.
* Ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto, il Collegio redige una relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo, nella quale deve essere dato atto della regolarità della contabilità.
* Tale relazione deve essere inviata alle Sezioni insieme al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo almeno 30 giorni prima della prevista assemblea.
* **ART.11 -** IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E I RICORSI **(Art.18 Statuto)**
* Assume le funzioni di Coordinatore del Collegioil componente che ha ottenuto più voti in sede di elezioni; a quest'ultimo va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività del Collegio,che ha sede presso la sede dell’Associazione ….
* I ricorsi devono essere sempre inviati all’indirizzo indicato al precedente comma medianteraccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Collegio dei Probiviri:

●interviene sulle situazioni di conflitto

●decide le sanzioni disciplinari come da art.28 comma 3 dello Statuto

●effettua l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento ed esprime parere sueventuali segnalazioni o quesiti del Responsabili della Commissione Legislazione Nazionale e/o Territoriale

PROCEDURA AVANTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

La procedura avanti il Collegio dei Probiviri è instaurata con atto introduttivo in forma scritta, a pena di inammissibilità, cheil Socio o gli organi dell’Associazione dovranno far pervenire a mezzo a/r all’indirizzo del Presidente dell’Associazione, sede del Collegio stesso.

L’atto deve essere inviato, a mezzo a/r, entro 30 giorni dalla data del fatto che vi dà luogo.

L’atto deve contenere la chiara enunciazione della volontà di avviare la procedura per ottenere la decisione del Collegio, l’esposizione dei fatti, le ritenute violazioni, le domande in relazione alle quali si intende richiedere la decisione del Collegio e gli eventuali documenti prodotti.

Laddove emergano conflitti fra Soci in ordine all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, sarà adito il Collegio Dei Probiviri che si pronuncerà entro trenta giorni.

L’atto dovrà essere sottoscritto dalla parte, con allegata la copia del documento d’identità e dovrà contenere l’indirizzo PEC o altro recapito via fax ovvero email, presso il quale la parte istante intende ricevere le comunicazioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto che dà inizio alla procedura il Collegio si riunirà redigendo apposito verbalenel quale, se sussiste un controinteressato, disporrà la comunicazione, allo stesso, dell'atto introduttivo con raccomandata a/r attribuendo un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione delle controdeduzioni.

La procedura non potrà avere durata superiore a giorni 60 dalla data di inizio, prorogabile, per gravi motivi, di giorni 30, nei casi in cui vi sia un controinteressato e sia stata disposta la comunicazione allo stesso dell’atto introduttivo del procedimento, il termine di durata previsto dal presente comma decorre dal giorno in cui è spirato il termine di presentazione delle controdeduzioni.

I termini stabiliti per e nella procedura sono da considerarsi perentori.

La procedura, dovrà essere seguita nel rispetto del principio del contraddittorio con esame delle controdeduzioni, secondo norme imperative di legge, nelle forme prestabilite nel presente regolamento, e cioè:

♦il Collegio assume le decisioni secondo diritto, norme statutarie e regolamentari

♦nello svolgimento di eventuale attività istruttoria da parte del Collegio, ma solo in composizione plenaria, potrà essere ordinata alle parti o a terzi l’esibizione di atti o documenti;

♦le udienze, le convocazioni, gli atti istruttori potranno avvenire solo avanti il Collegio in composizione plenaria e di detti atti, nessuno escluso, dovrà essere redatto verbale sottoscritto dalla Coordinatrice anche con firma digitale.

Il Collegio dei Probiviriche si ritiene validamente costituito conlapartecipazione di tutti suoi componenti, decide a maggioranza dei suoi membri.

La decisione dovrà essere assunta con la presenza di tutti i componenti del Collegio e comunicata entro e non oltre 10 giorni dal termine del procedimento.

La decisione è redatta per iscritto e deve contenere:

\* l’indicazione dei Componenti del Collegio e delle parti;

\* l’indicazione delle domande proposte dalle parti;

\* l’esposizione dei motivi della decisione;

\* il dispositivo;

\* la data, il luogo.

La decisione è sottoscritta da tutti i membri del Collegio. Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data.

La decisione dovrà essere pubblicata a mezzo deposito degli atti conservati presso la sede del Collegio.

Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri il socio oggetto del provvedimento può fare ricorso all’Assemblea Nazionale dei Soci che,entro 60 giorni dalla data del ricorso, esprime il giudizio, sentito il parere di una commissione composta da: Presidente nazonale, presidente della Commissione Legislazione, i referenti di commissioni Legislazione distrettuali ( nominati dal CDN ) e due esperti esterni ( Avvocati o magistrati), uno nominato dal ConsiglioDirettivo Nazionale e uno nominato dall’interessato.

**ART. 12 -** ELEZIONI  **( TIT. VI, Art. 32 Statuto)**

Le Elezioni devono tenersi alla fine del triennio sociale ( dal 1 all 31 ottobre le elezioni territoriali, dal 1 al il 31 novembre le nazionali) o quando la situazione lo richieda ( dimissioni del direttivo o componenti ecc.).

La Commissione elettorale è formata dai Componenti del dipartimento Legislazione ed è presieduta dal Responsabile della Commissione stessa; in caso di impedimento o di candidatura del Responsabile e/o dei Componenti, la Commissione è presieduta da un altro componente della Commissione stessa, nominato, al suo interno, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione elettorale nomina un Segretario, per le operazioni di verbalizzazione e almeno due scrutatori; la Commissione elettorale si insedia il primo giorno dei lavori del Congresso per procedere alla verifica dei poteri.

La Commissione in base alla lista fornita dal Segretario:

* a)  verifica l'identità degli elettori di cui all’art.12 dello Statuto, mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;
* b)  controlla la validità delle deleghe che devono essere conformi a quanto previsto dall’o statuto;
* c)  aggiorna la lista dei votanti che farà parte integrante del verbale delle elezioni;
* d)  redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro dei verbali tenuto dal Segretario dell’Associazione

Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, stabilito nella convocazione dell'Assemblea dei Soci, la Commissione elettorale assume i pieni poteri, nell’ambito delle funzioni elettorali, fino alla proclamazione degli eletti

Tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali deve essere conservata presso la Sede dell’Associazione, fino a quando non è scaduto il tempo per la presentazione di eventuali ricorsi elettorali, ai sensi del successivo art. 14 e per tutto il tempo necessario al loro esame

**Art. 13-** CANDIDATURE**( TIT. VI, Art. 32 Statuto)**

a)I Soci che intendano candidarsi devono presentare una domanda in cui sia specificata la carica per la quale intendono candidarsi, accompagnata dal proprio curriculum vitae, stilato sull’apposito modello predisposto dalla Segreteria nazionale; la domanda e il curriculum vitae, debitamente documentato in relazione ai requisiti richiesti, devono essere inviati alla Presidente Nazionale e alla Responsabile della Commissione Legislazione, presso l’Ufficio di Presidenza Nazionale, Via Pio XI. diramazione Giuffrè, n. 2, 80133, Reggio Calabria.

b) I Soci che intendano candidarsi devono avere maturato almeno tre anni di anzianità associativa, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 dello statuto e non devono avere promosso contenziosi pendenti avanti all’Autorità Giudiziaria contro l’<associazione, non devono avere subito condanne penali e avuto sanzioni disciplinari.

c)Ogni Socio può candidarsi ad una sola carica elettiva e può essere confermato nella stessa carica per più mandati consecutivi

d)Non possono candidarsi alla carica di Probiviro i Presidenti in carica, i futuri componenti del Consiglio direttivo.

e)I componenti del Collegio dei Probiviri possono candidarsi ad altre cariche solo allo scadere dei tre anni successivi alla cessazione del loro mandato.

f)La Commissione Legislazione, alla presenza del Presidente:

-controlla la regolarità delle candidature e le relative segnalazioni, sulla base dei requisiti che devono essere posseduti dai candidati,

-Il Presidente della commissione Legislazione conserva la documentazione relativa alle candidature e la consegna alla Presidente dell’Associazione quando le operazioni di voto si sono concluse.

**ART.14 -** RICORSI ELETTORALI **(Art. 32 Statuto )**

I ricorsi elettorali possono essere presentati alla Commissione Legislazione per denunciare motivi di incompatibilità o di ineleggibilità:

a)  sono motivi di ineleggibilità:

* -  la mancanza dei requisiti richiesti per le candidature;
* -  le irregolarità commesse in sede elettorale
* -  l’avere subito condanne e/o sanzioni disciplinari

1. I ricorsi in materia elettorale devono essere presentati, a pena di decadenza,

entro 15 giorni dalla data delle elezioni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede dell’Associazione, al Collegio dei Probiviri che decide con delibera entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

La decisione va comunicata al Socio ricorrente e agli organismi

1. Il nuovo direttivo si insedia dal 1 gennaio dell’anno successivo alle elezioni. ( art. 8 statuto)

**ART.15 -** PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE E BILANCI  **( TITOLO V Art. 29 Statuto)**

Le quote, i libri sociali e le scritture

Le quote destinate alle attività previste dallo Statuto e dal presente Regolamentovengono calcolate sulla base dei bilanci di previsione.

Libri sociali e Scritture:

\* il Registro cronologico dei Soci, nel quale devono essere indicati, acura del Segretario, i dati anagrafici dei Soci, le date di iscrizione, ed ogni variazione

\* il registro dei verbali nel quale deve essere riportato, in maniera sinteticaa cura del Segretario, il contenuto delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea

\*il registro delle entrate e delle uscite

\*il registro degli inventari nel quale devono essere annotati, a cura del Tesoriere gli eventuali beni mobili posseduti dall’Associazione.

Il tesoriere deve conservare la documentazione contabile ed è responsabile della custodia di tale documentazione.

Il Segretario è responsabile della custodia della corrispondenza inviata e ricevuta, nel corso del proprio mandato.

* Il Consiglio Direttivo uscente consegnerà al nuovo, oltre alla suddetta documentazione, anche copia delle circolari e delle comunicazioni ufficiali anche su pen driver o CD, emanate nel corso del mandato, entro 30 giorni dalla fine del medesimo. La consegna della predetta documentazione ai nuovi Consigli deve risultare da apposito verbale.
* Tutti i registri, dietro motivata richiesta, possono essere visionati dai Soci; il registro dei verbali, in particolare, costituisce una fonte di giudizio, in caso di controversie.

**ART. 16 -**GIURIE DI CONCORSI, RASSEGNE, PREMI

I Concorsi e le Rassegne a carattere nazionale devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale; I Concorsi e le Rassegne Locali vanno approvati dai Consigli Territoriali; le Giurie sono costituite da Soci e, ove ritenuto opportuno, da persone esperte nello specifico settore, che non abbiano rapporti di parentela con le persone partecipanti; il Presidente dell’Associazione, il Presidente del Comitato scientifico, il Responsabile del Dipartimento competente fanno parte di diritto di tali giurie. Il Presidente nazionale presiede i Concorsi o i Premi nazionali, analogamente il presidente territoriale presiede i Concorsi o i Premi Territoriali.

* **ART.17-** PATRIMONIO **(Art.29 Statuto).**
* Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per l’Associazione nazionale dall’Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, per i Centri dall’Assemblea Territoriale;

L’Assemblea Nazionale dovrà anche fissare la quota che i soci dei centri territoriali dovranno corrispondere all’ Associazione Nazionale**entro il 31 dicembre di ogni anno sociale.** Il 30% della quota ricevuta dai Centri Territoriali potrà essere distribuito ai Centri Territoriali per la gestione di Progetti Parco di particolare pregio. b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo;

c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

* AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione patrimoniale dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale, sotto il controllo dell’ Assemblea che si avvale dell’opera del Collegio dei Revisori dei Conti.

La consistenza patrimoniale dei Centri Territoriali è affidata ed amministrata dai rispettivi Consigli Direttivi, sotto il controllo delle Assemblee che si avvalgono dell’opera dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale.

Tutti i Consigli Direttivi uscenti consegnano la documentazione contabile, ai nuovi Consigli entro 30 giorni dall’insediamento degli stessi.

Il Tesoriere uscente deve consegnare al nuovo Consiglio entro il 31gennaio del nuovo triennio tutta la documentazione contabile, ivi compreso il rendiconto economico al 31 dicembre, accompagnato dalla Relazione dei Revisori dei Conti .

Tutti i pagamenti relativi al terzo anno sociale devono essere effettuati entro il 31 dicembre,salvo casi eccezionali.

* BILANCI

Ciascun Centro Territoriale darà comunicazione dei propri bilanci, per il relativo controllo, al Tesoriere nazionale che ne informerà il proprio Consiglio Direttivo.

Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono pervenire all’Assemblea almeno 30 giorni prima della riunione della Stessa, convocata per l’approvazione, corredati dalla relazione del Tesoriera e dei Revisori dei Conti

Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura del Tesoriere nazionale mediante comunicazione integrale a ciascun Centro Territoriale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea nazionale, dalla quale il bilancio deve essere approvatoIl rendiconto consuntivo, redatto dai Consigli Direttivi a livello nazionale e Territoriale, è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo per ogni esercizio (1° gennaio – 31 dicembre ) redatto dai Consigli Direttivi a livello Nazionale e Territoriale , è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

I bilanci e le situazioni patrimoniali devono essere corredati da analitica scheda espositiva.

**ART.18 -** SANZIONI**( Art. 14 Statuto)**

Il socio che ricopre cariche amministrative ( Presidente, V. Presid. Tesoriere, Segretario, Consigliere) in caso di negligenza o inottemperanza agli obblighi istituzionali, su proposta del CDN può essere destituito. La delibera va ratificata dall’Assemblea. .

I Soci che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità dell’Associazione o che abbiano violato le norme del presente Statuto o del Regolamento compiendo atti gravemente pregiudizievoli all’Associazione, sono sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione

b) sospensione

c) espulsione.

I provvedimenti disciplinari vengono presi,in prima istanza, dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o dei Soci Territoriali, che avverso il provvedimento possono presentare ricorso, in seconda istanza al Collegio dei Probiviri ed in ultima istanza all’Assemblea Nazionale. Il provvedimento di espulsione può essere comminato solo dopo aver adottato una delle prime due sanzioni ( ammonizione e sospensione) che hanno durata temporanea (a)max un triennio, e si estinguono allo scadere del periodo comminato per il provvedimento. Nei casi di ricorso all’assemblea avverso qualunque provvedimento, l’organismo decide entro 60 giorni, sentito il parere di due esperti legali esterni, uno nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e uno dal socio oggetto del Provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri decide in prima istanza se il provvedimento è da prendere nei confronti di uno dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Nazionali, avverso la decisione dei Probiviri l’interessato può ricorrere all’Assemblea Nazionale che, in caso di espulsione si esprime sentito il parere di due esperti legali esterni, uno nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e uno nominato dall’interessato al Provvedimento che può essere comminato solo dopo le prime due sanzioni ( ammonimento e sospensione)

Il Consiglio, il Collegio dei Probiviri e l’Assemblea, per quanto di loro competenza, decideranno secondo diritto, applicando quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento.

**ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ( Art. 34 Statuto)**

L’Associazione è sciolta dal Consiglio sentito il parere dell’Assemblea quando vengono meno i requisiti richiesti dallo Statuto:

a)  mancato pagamento delle quote associative;

b)  numero dei soci inferiore a 15;

c)  mancanza di qualunque attività;

d) violazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento poste in essere nell’anno socialein corso

e)  mancato rinnovo delle cariche sociali.

**Art. 20** :Il presente Regolamento entra in vigore il 20 settembre 2020